



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/61/SR01/C1

**POSIZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA  
ATTRAVERSO LA SOSTANZIALE RIDUZIONE DEI COSTI LEGATI AL  
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI IN ATTUAZIONE DI QUANTO  
DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 965 E 966, DELLA LEGGE 30  
DICEMBRE 2018, N. 145 RECANTE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL  
TRIENNIO 2019-2021"**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131*

*Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione all'attuazione dei commi 965 e seguenti della Legge di Bilancio per l'anno 2019,

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali,

CONSIDERATO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019,

PRESO ATTO dei contenuti dell'intesa attuativa dei commi 965 e seguenti dell'art. 1 della Legge di bilancio per l'anno 2019,

AL FINE DI GARANTIRE l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni,

APPROVA la Tabella allegata, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della presente Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell'Intesa.

Le Regioni assumono altresì, l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo. In tali casi per i vitalizi rideterminati non si applicheranno le clausole di salvaguardia, ma esclusivamente il sistema contributivo secco.

Roma, 3 aprile 2019

## ALLEGATO

| Assegno vitalizio spettante       | Aliquote base | Aliquote da applicare per differenze superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7) |
|-----------------------------------|---------------|---|--|---|---|---|--|
| Da euro 0,00 a euro 1.500,00      | 9%            | 0%  | 9,9%   | 10,8%   | 11,7%   | 13,5%   | 15,3%  |
| Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00 | 13,5%         | 0%  | 14,85%   | 16,2%   | 17,55%  | 20,20%  | 23,95%   |
| Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00 | 18%           | 0%  | 19,8%  | 21,6%   | 23,4%   | 27,00%  | 30,6%  |
| Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00 | 22,5%         | 0%  | 24,75%   | 27%   | 29,25%  | 33,75%  | 38,25%   |
| Oltre euro 8.001,00               | 30%           | 0%  | 33%  | 36%   | 39%   | 45%   | 51%  |